

*Interventi realizzati con contributo PNRR  
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»*



**COMUNE di CAGGIANO**  
*Provincia di Salerno*

**Decreto n. 3 del 05/06/2023**

**MISURE DI ACCELERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR - ASSUNZIONE DEI POTERI COMMISSARIALI DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 7-TER DEL D.L. 08/04/2020 N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 20 DEL 6 GIUGNO 2020. NOMINA DEL COORDINATORE E COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

**CONSIDERATO** che il Legislatore nazionale ha inteso adottare misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, attribuendo ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18/04/2019 n. 32, legittimati, tra l'altro, ad avviare procedure di gara recanti deroga a numerose disposizioni del Codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e di stabilite le condizioni dell'effettiva realizzazione degli stessi.

**VISTO**, in particolare, il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modifiche dalla Legge 06/06/2020 n. 20 e, segnatamente, l'art. 7-ter, rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", che nel testo in vigore (modificato e integrato dall'art. 55 del D.L. n. 77/2021 e dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023) prevede:

[ 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a. articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

2. bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di

società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a. vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b. possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c. possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d. promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse ]

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18/04/2019 n. 32, ove è riportata in dettaglio la descrizione dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco:

2. [...] allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario

straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo [...];

1-bis. [...]

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.]

**EVIDENZIATO**, in particolare, che la richiamata normativa affida poteri *extra ordinem* a tutti i Sindaci e ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in base ai quali possono:

- assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
- provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi;
- esprimere ad ogni effetto di legge, con l'approvazione dei progetti, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati (silenzio assenso), nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;
- assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi in parola - direttamente provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;
- imporre e dichiarare la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'intervento con la redazione del

predetto verbale.

**RILEVATO** che alla deroga generale di cui all'art. 4 del D.L. 32/2019, l'art. 7-ter del D.L. 08/04/2020 n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge n. 20 del 6 giugno 2020, stabilisce, inoltre, specifiche deroghe anche al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice contratti pubblici), in particolare:

- all'art. 32, commi 8, 9, 11, e 12, in tema di rispetto delle fasi delle procedure di affidamento e, in particolare, di rispetto dei presupposti per la consegna dei lavori in via d'urgenza, oppure del termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- all'art. 33, comma 1, in merito al rispetto dei termini di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- all'art. 37, in relazione agli obblighi di aggregazione o di centralizzazione delle committenze;
- all'art. 60, con riferimento alla possibilità, per le procedure aperte sotto soglia, di ridurre a dieci giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte;
- agli artt. 77 e 78, in tema di Commissioni giudicatrici e di Albo dei componenti di dette commissioni giudicatrici;
- all'art. 95, comma 3, in materia di aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**VISTO**, altresì, l'art. 24 "Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali" del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito con modifiche dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e in particolare - per quel che concerne i poteri commissariali del Sindaco - il comma 3, lett. a), che dispone:

*"Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo".*

**CONSIDERATO** che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art. 24 del D.L. 24.02.2023 n. 13 - tale disciplina acceleratoria e derogatoria, con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali, è applicabile a tutti i procedimenti aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, ivi inclusi quelli finanziati con fondi del PNRR.

**DATO ATTO** che, in materia di edilizia scolastica, il Comune di Caggiano è soggetto attuatore dei seguenti interventi finanziati con fondi PNRR:

FINANZIAMENTO	CUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO	RUP
PNRR M4.C1.I1.1	D75E22000130006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA ALLA VIA FORTUNATO CAFARO	€ 4.472.732,62	ING. PASQUALINA CAFARO
PNRR M4.C1.I1.2	D75E22000160006	COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	€ 441.355,00	ING. PASQUALINA CAFARO

**CONSIDERATO** che le disposizioni normative sopra richiamate mirano a garantire una maggiore speditezza delle modalità attuative degli interventi di edilizia scolastica, necessaria anche al raggiungimento degli stringenti *milestone* e *target* temporali fissati dagli Accordi di concessione e attuazione dei finanziamenti PNRR.

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

**RITENUTO** necessario e opportuno, in coerenza con i dettami dell'art. 7-ter del D.L. n. 22/2020, che il Sindaco di Caggiano, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga dei poteri di Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione dei suddetti interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR.

**PRESO ATTO** che il comma 1-bis del succitato art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'Amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

**RITENUTO** che la suddetta disposizione risponda alla condivisa finalità di esercitare in materia di edilizia

scolastica i poteri commissariali nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e potere gestionale, senza comprimere la finalità acceleratoria e di semplificazione sottesa all'istituto commissariale.

**RICHIAMATI** i precedenti provvedimenti del Sindaco *protempore*:

- prot. n. 1461/0 del 01/03/2022, di conferma, senza soluzione di continuità, in capo alla funzionaria apicale di questo Ente, ing. Pasqualina Cafaro, "Istruttore Tecnico direttivo" (ex Cat. D1), della titolarità di Posizione Organizzativa, dell'attribuzione della Responsabilità del "Servizio Tecnico/LL.PP. comunale" e dei relativi Uffici ad esso incardinati, nonché delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL e delle competenze previste dallo Statuto, dal vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali" e dal "Funzionigramma" dell'Ente.
- prot. n. 6173 del 27/12/2013 con il quale la predetta dipendente comunale è stata nominata Responsabile dell'Anagrafe di questo Comune/Stazione Appaltante (RASA), incaricata della verifica e/o compilazione e dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi di questo Ente nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012. n. 221.

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.

## D E C R E T A

**Per le motivazioni tutte esposte in premessa e narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:**

- 1) **DI ASSUMERE** sino al **31 dicembre 2026** i poteri di "Commissario straordinario" in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 7-ter "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 e s.m.i., convertito, con modificazioni, in Legge n. 20 del 6 giugno 2020, relativamente ai seguenti interventi di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR:

FINANZIAMENTO	CUP	DENOMINAZIONEINTERVENTO	IMPORTO	RUP
PNRR M4.C1.I1.1	D75E22000130006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA ALLA VIA FORTUNATO CAFARO	€. 4.472.732,62	ING. PASQUALINA CAFARO
PNRR M4.C1.I1.2	D75E22000160006	COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	€. 441.355,00	ING. PASQUALINA CAFARO

- 2) **DI AVVALERSI** - segnatamente e con effetto immediato - della facoltà di operare con i suindicati poteri commissariali, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:
- a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
  - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo d.lgs., che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 3) **DI COSTITUIRE** presso il Servizio Tecnico/LL.PP. di questo Comune la "Struttura del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica" di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto e alle attività gestionali connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica sopra indicati finanziati con fondi PNRR.
- 4) **DI ATTRIBUIRE** all'ing. Pasqualina Cafaro, in ragione del livello di inquadramento professionale e dell'esperienza maturata quale Responsabile apicale del Servizio Tecnico/LL.PP., il ruolo di "Coordinatore" dei suddetti interventi di edilizia scolastica finanziati con fondi del PNRR e in corso di attuazione, disponendo, altresì, in capo alla stessa dipendente tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in ottemperanza alle semplificazioni previste dalla sopra richiamata normativa derogatoria in materia di edilizia scolastica.

- 5) **DI AVVALERSI**, altresì, anche del supporto tecnico/amministrativo/contabile:
- a) del personale comunale in servizio negli altri n. 2 Uffici/Unità Operative incardinate nel Servizio Tecnico/LL.PP. e nei Servizi/Uffici dell'Ente di volta in volta interessati dall'intervento in parola;
  - b) di strutture e personale di altre Amministrazioni pubbliche territoriali e/o società da esse controllate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-*bis* del citato art. 7-*ter* del D.L. n. 22/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 20 del 6 giugno 2020.
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP., ai Responsabili apicali degli altri Servizi comunali al Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente ([www.comune.caggiano.sa.it](http://www.comune.caggiano.sa.it)).

*Dalla Sede comunale, 5 giugno 2023*

**IL SINDACO**

*dott. Modesto Lamattina*

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)